



**ASSOGAS**

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

[www.assogas.it](http://www.assogas.it) - [info@assogas.it](mailto:info@assogas.it)

Codice Fiscale 97002680151

All. Prot. 200/12

**AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

**Documento per la consultazione n. 341/2012/R/GAS**

**“Criteri di regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per  
il quarto periodo di regolazione”**

**Inquadramento generale e linee di intervento**

**Osservazioni e proposte ASSOGAS in merito alla parte II del DCO**

**Milano, 1 Ottobre 2012**

### **Premessa**

*Come già anticipato, la scrivente Associazione intende, con la presente, fornire le proprie osservazioni relativamente alla Parte II del DCO, con specifico riferimento all'ipotesi di estensione del periodo di validità delle disposizioni di cui alla RTDG ed alla RQDG a tutto il 2013.*

*In relazione ai punti di consultazione contenuti nella Parte III del documento, considerata l'estrema importanza dei temi in parola e la concomitanza in queste settimane di altre scadenze relative ad aspetti tutti molto rilevanti nell'attuale contesto di profondo cambiamento del settore della distribuzione, stiamo ancora approfondendo con i nostri associati alcuni dei quesiti considerati e, pertanto, integreremo questo primo contributo con qualche giorno di ritardo rispetto alla tempistica originariamente prevista ma comunque non oltre il prossimo 8 ottobre.*

### **Osservazioni di carattere generale**

E' evidente e noto che l'avviata fase di riforma per l'affidamento del servizio di distribuzione trasformerà radicalmente il settore riducendo in maniera rilevante il numero degli affidamenti in concessione e, molto probabilmente, il numero degli operatori.

In questo contesto così delicato il ruolo del Regolatore, chiamato ad aggiornare l'impianto normativo alla luce di questo sostanziale processo evolutivo, diventa ancor più importante e decisivo.

Riteniamo, pertanto, che per gestire efficacemente questo cambiamento, l'Autorità dovrà individuare, in ottica prospettica, quelle che saranno le future esigenze promuovendo la competitività per l'offerta di un servizio efficiente, innovativo e di qualità, ma anche salvaguardando gli operatori capaci a garanzia dell'ampiezza del mercato.

Riconoscendo tale obiettivo come 'sfidante' e complesso, ma assolutamente decisivo per la riuscita della riforma stessa, in generale ed in particolare, in questa sede, sul tema del rinnovamento del sistema tariffario, offriamo la nostra piena disponibilità al confronto per l'individuazione di soluzioni efficaci, mettendo a disposizione, con responsabilità ed impegno, il nostro contributo di esperienza.

## Risposta ai quesiti posti in consultazione

### **S1. Osservazioni sull'ipotesi di prolungamento del periodo di vigenza delle disposizioni della RTDG e della RQDG all'anno 2013.**

In linea generale si concorda, per le motivazioni di seguito esposte, con l'ipotesi di un prolungamento a tutto il 2013 dell'attuale assetto del TUDG.

Come già accennato, il prossimo periodo regolatorio verrà a coincidere con la fase attuativa della riforma del settore della distribuzione, e quindi, in particolare, con lo svolgimento delle gare per i nuovi affidamenti del servizio, non più previste per singolo comune, ma per l'appunto per ambito territoriale, secondo quanto originariamente stabilito dall'art. 46 bis del decreto Legge 159/07.

In questo contesto, la struttura del sistema tariffario ricoprirà un ruolo essenziale per consentire un effettivo e regolare svolgimento del confronto competitivo, sostanzialmente per le seguenti ragioni:

- la robustezza delle ipotesi che supportano lo sviluppo nel tempo delle voci di ricavo costituisce il primo e più rilevante elemento di costruzione, implementazione e sostenibilità di un “business plan”. In un settore regolato, la credibilità dei ricavi è ovviamente direttamente collegata alla **stabilità del sistema regolatorio**. Su di essa è indispensabile poter contare se si deve prevedere nel processo – come è ovviamente inevitabile in relazione ai valori di investimento in gioco conseguenti alla dimensione degli ambiti stessi – un pesante coinvolgimento di soggetti finanziatori e, più in generale, dell'intero sistema creditizio nazionale ed estero;
- fondamentali quindi la stabilità del sistema di remunerazione ed il recupero degli investimenti, ma altrettanto fondamentale riteniamo sia il **superamento dell'attuale sistema di remunerazione dei costi operativi “per singolo operatore”**. Ogni ambito dovrebbe vedere riconosciute le peculiarità di costo gestionale tipiche dell'area interessata, non essendo più ragionevole una così estesa “condivisione e mediazione” degli oneri all'interno del “portafoglio” delle società di distribuzione;
- inoltre la normativa ha previsto di attuare, in coincidenza con la prima tornata di gare, tutte quelle iniziative di **“raccordo” fra vecchio e nuovo sistema** indispensabili per salvaguardare, da una parte, il legittimo affidamento dei gestori uscenti su di una corretta conclusione dei contratti in essere, dall'altro garantire ai partecipanti alle gare condizioni di effettiva sostenibilità e remuneratività degli investimenti da effettuare: dovrà essere proprio il sistema tariffario a rendere possibile, nella pratica, tale raccordo;
- infine, il prossimo periodo regolatorio, vista l'auspicata e necessaria “non contemporaneità” delle gare d'ambito, farà registrare – sul territorio nazionale, ma anche

nel contesto operativo di molti operatori – la convivenza fra sistemi di gestione “a livello di singolo comune” e di “ambito aggregato”: sarà pertanto necessario **studiare adeguate forme di transitorio**, che rendano i due sistemi fra loro conciliabili dal punto di vista della gestione delle tariffe obbligatorie, dei ricavi di vettoriamento e delle tariffe di riferimento, dei sistemi di perequazione, ecc..

Tutti argomenti, quelli fin qui citati, che – anche in relazione alla oggettiva novità delle problematiche da affrontare – necessitano di adeguati approfondimenti e di soluzioni certamente meditate e, sempre nel pieno rispetto delle prerogative del Regolatore, il più possibile condivise; ad oggi, la proroga al 2013 si rende pertanto, a nostro avviso, inevitabile, in ragione del fatto che, ipotizzando la decorrenza del Quarto Periodo Regolatorio dal 1 gennaio p.v., il tempo disponibile per svolgere tali analisi sarebbe sicuramente inadeguato.

**S2. Osservazioni sulle ipotesi di modifica delle regole di aggiornamento vigenti nel terzo periodo di regolazione ai fini della fissazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2013.**

Vengono di seguito analizzate le singole voci poste in consultazione per l'aggiornamento al 2013 del sistema tariffario. Per quanto non trattato nel DCO, si assume che l'Autorità intenda riconfermare per l'anno 2013 le altre previsioni contenute nella delibera 159/08 e s.m.i., ipotesi su cui la scrivente Associazione esprime parere favorevole.

- AGGIORNAMENTO COMPONENTI A COPERTURA DEI COSTI OPERATIVI

Si esprimono perplessità in merito all'ipotesi di proseguire nell'applicazione di un *X-factor*, in continuità con l'anno 2012 e facendo riferimento al *decalage* previsto dalla deliberazione 315/12/R/gas. Si ritiene infatti che i valori di *X-factor* applicati al quadriennio in via di conclusione facciano riferimento a valori di costo efficiente “obiettivo” ormai già raggiunti; prima della definizione di nuovi ed ulteriori obiettivi, da inquadrare nel nuovo contesto, sarà a nostro avviso necessario che l'Autorità proceda ad una adeguata verifica dei valori effettivi raggiunti dalle imprese, sulla base dei dati forniti dalle stesse. Per quanto sopra, si ritiene corretto ed opportuno non applicare alcun recupero di produttività per l'anno tariffario 2013.

- AGGIORNAMENTO A COPERTURA DEI COSTI DI CAPITALE

In attesa di approfondire il problema dell'aggiornamento del WACC per il prossimo periodo regolatorio, si concorda con quanto previsto nel DCO.

Visto comunque l'approssimarsi dei valori proposti con i valori attualmente in essere e la scelta di privilegiare per il 2013 il concetto della “continuità”, ASSOGAS riterrebbe parimenti condivisibile anche l'ipotesi di un mantenimento, per il 2013, dei vigenti livelli di remunerazione del capitale.

- TRATTAMENTO NEI CASI DI CAMBIAMENTO DI GESTORE IN UNA LOCALITÀ

In merito al trattamento dei casi di cambiamento di gestore, si condivide l'ipotesi di bloccare l'efficacia a tutte le operazioni conclusesi entro il 30.09.2012. Dovranno comunque essere confermati per il 2013 i meccanismi di incentivazione di cui all'art. 58 della RTDG per tutte le operazioni concretizzatesi entro la suddetta data, come già avvenuto negli anni di vigenza del terzo periodo regolatorio.

- ATTUAZIONE DISPOSIZIONI DELIBERAZIONE 28/12/R/gas

Si concorda con l'ipotesi di attivazione sia delle disposizioni a copertura dei costi di misura (art. 3.3 delibera 28/12/R/gas), sia delle componenti a copertura dei costi centralizzati T(tel) e T(con). Riteniamo utile evidenziare che l'elemento T(tel) che rappresenta la componente a copertura dei costi centralizzati per i sistemi di tele lettura/tele gestione dovrà contenere anche il ristoro degli oneri per le SIM installate sui Gruppi di Misura, al fine di garantire, seppur in via parametrica, la remunerazione di tale attività a prescindere dalle scelte *make or buy* effettuate dagli operatori.

<b>S3. Osservazioni sulle ipotesi relative alle disposizioni transitorie per l'anno 2013 in materia di qualità del servizio gas.</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con riferimento al quesito S3, relativamente alla regolazione della sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio, in generale si condivide il prolungamento della vigenza della delibera ARG/gas 120/08 per il 2013; tuttavia si ritiene che, su alcuni temi specifici, sussistano le condizioni per apportare alcuni correttivi alla delibera stessa già entro il 31/12/2012, ovvero:

- SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO E INCENTIVI/PENALITÀ

Il protocollo di verifica delle aziende di distribuzione rientranti nel sistema di incentivi e penalità non è mai stato ufficializzato. L'aggiornamento della delibera ARG/gas 120/08 potrebbe essere una buona occasione per riprendere il tema e definire un protocollo di ispezione ufficiale, nel quale suggeriamo di tenere in considerazione gli elementi critici nel seguito riportati, già in precedenza segnalati (rif. Osservazioni di Assogas al DCO 19/08, ns. protocollo 139/08) e per comodità qui ripresi integralmente:

***“ DCO 19/08, Spunto di consultazione Q.8: Procedura per effettuare delle verifiche ispettive relative agli incentivi/penalità. Condividete la procedura proposta per la verifica delle dispersioni? Se no per quali motivi?***

*Si ribadisce quanto già indicato in risposta al primo documento di consultazione, ovvero che sussiste la reale difficoltà o impossibilità ad associare alla chiamata ricevuta dal centralino di*

pronto intervento in modo certo e preciso il codice dell'impianto di distribuzione, condizione necessaria per produrre i report, suddivisi per impianto, richiesti in fase di ispezione; mentre è assolutamente possibile associare alla chiamata il comune presso cui si richiede l'intervento.

La struttura dell'impianto di distribuzione non è strettamente associata al comune, vi sono infatti numerosi casi di più impianti di distribuzione insistenti sullo stesso comune o di impianti che servono trasversalmente più comuni. In tali condizioni diventa improbabile pensare che l'operatore del centralino di pronto intervento possa associare in maniera certa la chiamata ad un impianto di distribuzione. Se venisse mantenuta l'impostazione, prevista al punto 6.3 dell'Appendice 5 "Procedura per l'effettuazione dei controlli relativi ai recuperi di sicurezza" il distributore si vedrebbe attribuire numerose non congruità derivanti unicamente dai problemi operativi sopra indicati, i quali non hanno peraltro nessun effetto negativo sul livello di servizio offerto. Al fine di garantire una adeguata efficienza dell'attività di verifica, si propone la seguente procedura alternativa:

1. i controllori richiedono l'elenco delle registrazioni vocali delle chiamate ricevute dal recapito telefonico con linea fissa dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento relativamente al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto di distribuzione stesso,
2. i controllori selezionano un numero di chiamate da sottoporre al controllo e richiedono al distributore di indicare quali di queste appartengano all'impianto oggetto di controllo;
3. il distributore utilizzando il codice identificativo della chiamata, identifica tramite gli strumenti a propria disposizione l'impianto associato all'intervento eseguito, originato dalla chiamata di pronto intervento selezionata dai controllori;
4. i controllori proseguono le attività di verifica sulle chiamate di pronto intervento che risultano associate all'impianto selezionato per il controllo, verificando nelle fasi successive del controllo che tale associazione sia stata effettuata correttamente, ovvero verificando che i dati del relativo intervento in pronto intervento siano riportati nella relativa Tabella N.

Al punto b) della procedura di controllo si deve tenere presente che il tipo di segnalazione effettuata al centralino di pronto intervento può essere stata corretta dal distributore in base alla situazione rilevata sul posto in fase di pronto intervento, così come previsto dall'art. 30.8 c). Si propone la seguente modifica evidenziata con una sottolineatura:

"b) .....Se la chiamata è presente nella Tabella N, si riporta nella tabella di riscontro la tipologia della segnalazione di pronto intervento di cui all'articolo 9, comma 9.3 del Testo integrato per la qualità dei servizi gas, eventualmente corretta in base a quanto previsto dall'articolo 30.8 c)".

Si conferma che il distributore, in alcuni periodi dell'anno, potrebbe avere difficoltà a garantire la presenza di personale qualificato in fase di verifica con un preavviso di soli tre giorni lavorativi. Si ritiene che un preavviso di 30 giorni solari come proposto, senza che

*vengano indicati l'anno, l'impianto o gli impianti oggetto della verifica e la componente oggetto del controllo, possano garantire la stessa efficacia alla verifica ed al tempo stesso permettere al distributore di organizzarsi per far partecipare alla verifica le persone adatte. Gli elementi che saranno oggetto del controllo saranno poi comunicati, come già indicato, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi."*

- **QUALITA' COMMERCIALE**

Si ritiene opportuno richiamare nuovamente l'attenzione su alcune problematiche derivanti dall'applicazione delle misure introdotte dalla delibera ARG/com 147/10 a modifica della delibera ARG/gas 120/08.

E' da rilevare come le aziende di distribuzione di gas naturale si trovino nella situazione di dover erogare, per cause indipendenti dalla propria volontà, frequenti indennizzi automatici per ritardata esecuzione delle prestazioni, in particolare per quella di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità.

La delibera ARG/gas 120/08, a seguito delle modifiche introdotte dalla delibera ARG/com 147/10, prevede infatti che:

- il venditore fissi con il proprio cliente gli appuntamenti per l'esecuzione delle attività soggette agli standard specifici e generali di qualità commerciale contestualmente alla richiesta di prestazione, oppure successivamente ma rispettando il "tempo di definizione dell'appuntamento";
- il "tempo di definizione dell'appuntamento" è pari ad un giorno lavorativo;
- il distributore non possa annullare la richiesta di prestazione per la quale non sia ancora stato fissato dal venditore il relativo appuntamento fintanto che non sia decorso "il tempo di definizione dell'appuntamento";
- il tempo di esecuzione delle prestazioni soggette agli standard specifici e generali di qualità commerciale comprende il tempo utilizzato dall'esercente per la fissazione dell'appuntamento con il richiedente.

In tale condizione, ogni qualvolta il venditore fissa l'appuntamento il giorno lavorativo successivo alla presentazione della richiesta di prestazione il distributore viene sempre ad avere a disposizione un giorno lavorativo in meno per eseguire la prestazione.

Tale condizione sfavorevole risulta ulteriormente accentuata in caso di richieste di riattivazione della fornitura sospesa per morosità del cliente finale. Il tempo di esecuzione di questa prestazione è infatti calcolato in giorni feriali (tempo max previsto 2 giorni feriali), per cui per ogni richiesta di prestazione inoltrata il venerdì con fissazione dell'appuntamento il giorno lavorativo successivo (lunedì) non verrebbe rispettato il tempo massimo di esecuzione



di 2 giorni feriali, con conseguente emissione dell'indennizzo automatico senza che il distributore abbia potuto in qualche maniera incidere sui tempi di esecuzione.

E', infatti, opportuno evidenziare che lo strumento evoluto di comunicazione deve poter gestire gli appuntamenti richiesti secondo regole che non possono essere influenzate dal momento della giornata in cui il venditore richiede l'appuntamento. E' logica conseguenza che, pur adottando la massima efficienza possibile, per una richiesta di appuntamento avanzata il lunedì il distributore possa proporre al massimo un appuntamento per il giorno successivo (martedì), ovvero il terzo giorno feriale successivo a quello della richiesta (vanno conteggiati i giorni di sabato, lunedì, martedì).

Per una più esauriente trattazione del tema si rimanda alle precedenti segnalazioni effettuate con lettere dell'associazione Prot. n. 159/12 del 20 Giugno 2012 (in cui era anche contenuta una proposta di revisione dell'articolo 46 comma 10.) e, precedentemente, Prot. n. 193/11 del 18.10.2011.

- **ALTRI ASPETTI COMUNI AI DUE AMBITI**

La seguente proposta rientrerebbe in maniera più diretta nel quadro dei possibili interventi di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi a cui l'AEEG sta già lavorando. Si ritiene però utile esporla in questa sede affinché possa venir presa in considerazione in fase di aggiornamento della delibera ARG/gas 120/08 già entro fine anno.

Si propone di legare il termine ultimo di comunicazione dei dati alla data di effettiva messa a disposizione dei relativi questionari (es. 30 giorni dalla data di messa a disposizione del relativo questionario). In questo modo il distributore avrebbe un tempo certo e congruo per effettuare il *data entry* dei dati o per predisporre il file in formato xml per l'upload degli stessi.

\*\*\*

Auspitando che le osservazioni qui formulate possano rappresentare per l'Autorità un contributo interessante ed utile e dichiarandoci come sempre a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

**ASSOGAS**

**Associazione Nazionale Industriali**

**Privati Gas e Servizi Collaterali**